

Udienza camerale del 15 novembre del 2007

Registro Gen. N 47481/06

Sentenza n 1067



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE**

**Composta dai sigg. magistrati:**

**Dott. Enrico Papa**

**Dott. Agostino Cordova**

**Dott. Ciro Petti**

**Dott. Antonio Ianniello**

**Dott. Maria Silvia Sensini**

ha pronunciato la seguente

**presidente  
consigliere  
consigliere  
consigliere  
consigliere**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal difensore di G.M.  
nato a "omissis" l' "omissis", avverso l'ordinanza del  
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pesaro;  
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro  
Petti;

letta la requisitoria del sostituto procuratore generale  
dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per l'accoglimento  
del ricorso;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto  
segue

**In Fatto**

Con ordinanza del 25 gennaio del 2005, il giudice per  
le indagini preliminari presso il tribunale di Pesaro convalidava  
il provvedimento del Questore di Massa del 9 settembre  
precedente, con cui si era imposto a G.M. l'obbligo di  
presentarsi negli uffici del Commissariato di Osimo per la durata  
di anni tre, durante il periodo in cui era sottoposto al divieto di  
accesso negli stadi e nei giorni e nelle ore in cui si sarebbero  
svolte competizioni sportive, anche amichevoli, nelle quali era  
impegnata la compagine calcistica dell'Ancona e più  
precisamente trenta minuti dopo l'inizio di ogni incontro

Il provvedimento del Questore era stato determinato  
dai violenti tafferugli che si erano verificati in occasione della

partita di calcio Fano-Ancona disputatasi presso lo stadio “  
"omissis"” di Fano il 26 marzo del 2005

Ricorre per cassazione l'intimato deducendo:

1. violazione di legge e difetto di motivazione sulle ragioni della necessità ed urgenza avuto soprattutto riguardo al fatto che il provvedimento è stato adottato il quattro giugno del 2005 per fatti risalenti nel mese di marzo;
2. difetto di motivazione del provvedimento di convalida.

#### IN DIRITTO

Il ricorso va accolto soprattutto con riferimento al secondo motivo.

Per quanto concerne la dedotta mancanza di motivazione in ordine ai requisiti della necessità ed urgenza nel provvedimento questorile appare opportuno richiamare le considerazioni già espresse da questa corte in altre decisioni e segnatamente nell'ordinanza n 39049 del 2006

In proposito va confermato e ribadito che , una volta accertata la sussistenza dei fatti che legittimano l'adozione della misura ed una volta stabilita la riferibilità dei fatti stessi al soggetto nei cui confronti è disposta la misura stessa, secondo le Sezioni unite ( sentenza n 44273 del 2004), si impone anche l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 13 della Costituzione che legittimano la limitazione della libertà personale da parte dell'autorità amministrativa ossia si impone il controllo delle ragioni di “ necessità ed urgenza”. La verifica anche dei requisiti anzidetti, imposta dalle Sezioni unite al giudice della convalida, deriva dalla adesione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n 212 del 2002 .La Consulta , per salvare l'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 dalle eccezioni di illegittimità costituzionale che erano state sollevate proprio perché tale norma, con la prescrizione della presentazione ad un ufficio di polizia, attribuisce all'autorità amministrativa il potere di limitare la libertà personale con provvedimenti tendenzialmente duraturi e non provvisori, ha ritenuto applicabile anche al provvedimento di presentazione ad un ufficio di polizia di cui all'articolo dianzi citato il disposto dell'articolo 13 della Costituzione ed ha, di conseguenza, imposto all'autorità amministrativa di valutare, in presenza di un soggetto al quale è stato già imposto il divieto di accedere agli stadi, le ragioni di necessità ed urgenza che richiedono anche l'adozione dell'obbligo di comparizione ed ,in un secondo momento, all'autorità giudiziaria di valutare l'effettiva sussistenza di tali presupposti. Sennonché l'adeguamento della

disciplina di cui all'articolo 6 citato al dettato costituzionale , ancorché corretto sotto il profilo giuridico e costituzionalmente necessitato, trattandosi di un provvedimento limitativo della libertà personale, non si concilia perfettamente con la natura dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia .Invero, in base all'articolo 13 ultimo comma Costituzione , in casi eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre in via provvisoria provvedimenti restrittivi della libertà personale che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e da questa convalidati nelle successive 48 ore . Le ipotesi tassative riconducibili all'articolo 13 Costituzione concernono in genere casi nei quali, se non si provvede immediatamente , si rischia di porre in pericolo il bene per il quale la tutela è apprestata. La necessità è costituita dalla stessa esigenza di provvedere con immediatezza e si identifica con essa. Nella fattispecie in esame invece raramente sussiste tale rapporto d'immediatezza. Inoltre la necessità di provvedere prescinde dall'urgenza che deve essere verificata separatamente . Invero, nell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 la necessità di provvedere è costituita dall'esigenza di assicurare, con la presentazione dell'interessato in coincidenza con la manifestazione sportiva in un ufficio di polizia, l'osservanza del divieto di accesso agli stadi tutte le volte in cui si presume che esso non sarebbe spontaneamente rispettato dal tifoso . Si tratta in sostanza di un provvedimento strumentale finalizzato a garantire l'osservanza di quello amministrativo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Poiché la presunzione di inosservanza del divieto da parte dell'interessato sarebbe legittima nella stragrande maggioranza dei casi, la motivazione sulla necessità di imporre l'obbligo di presentazione si riduce in concreto ad una clausola di stile, giacché in presenza di manifestazioni violente difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione dell'obbligo anzidetto al fine di garantire l'osservanza del divieto e prevenire il ripetersi di episodi violenti . La riprova si trae dal fatto che , proprio perché in molti casi la necessità di assicurare l'osservanza del divieto con l'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in coincidenza con la manifestazione sportiva , è obiettivamente imposta dalla pericolosità del soggetto, il legislatore , modificando ancora una volta la norma in questione, con la legge n. 210 del 2005, ha tra l'altro disposto che la prescrizione della presentazione ad un ufficio di polizia debba essere applicata quando risulti, anche sulla base di documentazione

video-fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha già violato il divieto di cui al comma uno ossia il divieto di accesso agli stadi. In tali casi non occorre da parte del questore alcuna motivazione sulla necessità di prescrivere la presentazione in un ufficio di polizia perché essa è imposta dalla legge. Dall'obiettiva esigenza di assicurare l'osservanza del divieto in caso di manifestazioni violente, discende che l'obbligo della motivazione non richiede sempre e comunque formule esplicite giacché l'esigenza di imporre la prescrizione di presentazione ad un ufficio di polizia in coincidenza con le manifestazioni sportive potrebbe evincersi anche dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto .

Per quanto concerne il requisito dell'urgenza si rileva che esso in base all'articolo 13 della Costituzione è imposto in quelle circostanze in cui bisogna agire con immediatezza perché, nell'attesa dell'intervento del magistrato, si porrebbe in pericolo il bene per il quale è apprestata la tutela (nella fattispecie in esame l'ordine pubblico). La motivazione sull'urgenza dovrebbe quindi consistere nell'indicazione delle ragioni per le quali il provvedimento questorile dovrebbe avere esecuzione prima dell'intervento del magistrato, perché ,se fosse destinato ad avere esecuzione dopo la convalida , il problema dell'urgenza non si porrebbe, posto che la motivazione sull'urgenza è prevista solo per i provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'autorità amministrativa in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del magistrato . Nelle fattispecie in questione raramente il provvedimento questorile potrebbe considerarsi urgente nel significato previsto dall'articolo 13 della Costituzione giacché eccezionalmente è destinato ad avere esecuzione immediata e comunque prima dell'intervento del magistrato. Esso invero viene normalmente adottato dopo una manifestazione sportiva ed a seguito di una segnalazione e, per espressa volontà del legislatore, è destinato ad avere esecuzione a partire dalla prima competizione sportiva successiva alla sua notificazione (mediamente non prima di una settimana) e deve essere convalidato entro 96 ore dalla notificazione .L'autorità amministrativa non ha quindi il potere, una volta notificato il provvedimento, di anticiparne e posticiparne l'esecuzione. In base a tale obiettiva situazione l'obbligo della motivazione sull'urgenza, nel rispetto del dettato di cui all'articolo 13 della Costituzione, si impone nei soli casi in cui si presume che il provvedimento potrebbe avere esecuzione prima dell'intervento del magistrato ossia nelle ipotesi in cui si prevedono competizioni sportive nel breve lasso di tempo intercorrente tra la

*10/11/11*

notificazione del provvedimento e la convalida da parte del giudice

Tuttavia si deve rilevare che nei provvedimenti in questione talvolta si confonde il requisito dell'urgenza, al quale hanno fatto riferimento, sia le Sezioni unite che la Corte costituzionale nelle decisioni prima citate, con l'attualità della pericolosità sociale, che è cosa diversa. Poiché quella in esame è in definitiva una misura di prevenzione atipica, è ovvio che l'autorità amministrativa debba, come sopra precisato, fare riferimento alla pericolosità nonché all'attualità della stessa nell'ipotesi in cui intercorra un notevole lasso temporale tra la manifestazione violenta e l'adozione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia. La motivazione sulla pericolosità è sempre necessaria, a prescindere da ragioni d'urgenza, nel significato di cui all'articolo 13 Costituzione, e deve essere circostanziata allorché sia intercorso un notevole lasso di tempo tra il fatto che ha dato origine alla misura e la sua concreta applicazione, senza che l'interessato sia stato ulteriormente segnalato per episodi violenti

Dalle considerazioni sopra svolte, nel rispetto dei principi fissati dalle Sezioni unite, ferma restando l'ambiguità di fondo della normativa in esame, si possono trarre le seguenti conclusioni per quanto concerne i presupposti della necessità ed urgenza nel senso che la motivazione sulla necessità di provvedere non richiede necessariamente formule esplicite ma può anche desumersi dalla gravità del fatto e segnatamente dall'inaffidabilità del soggetto desumibile dalla stessa gravità del fatto ascritto o dalla sua pericolosità, essendo palese in tali casi l'esigenza di garantire con la prescrizione della presentazione in un ufficio di polizia l'osservanza del divieto di accedere agli stati e che l'omessa motivazione sull'urgenza determina l'invalidità del provvedimento questorile ed impedisce quindi la sua convalida nei soli casi in cui esso ha avuto efficacia prima dell'intervento del magistrato. Allorché intercorra un notevole lasso di tempo tra il fatto da cui origina l'imposizione ed il provvedimento stesso l'autorità amministrativa ha il dovere di motivare sull'attualità della pericolosità sociale del soggetto sottoposto alla misura

Con la motivazione il giudice della convalida deve dimostrare di avere controllato l'osservanza delle condizioni richieste dalla legge per l'imposizione della misura e, sia pure *per relationem*, deve dare conto del controllo effettuato

Nella fattispecie la motivazione del provvedimento di convalida è del tutto carente poiché il giudice si è limitato ad

affermare che sussistono i presupposti per la convalida senza alcun riferimento esplicito o *per relationem* alla sussistenza delle condizioni che rendono legittimo il provvedimento questorile. Pertanto la decisione impugnata va annullata con rinvio ad altro giudice del tribunale di Pesaro. L'annullamento va disposto con rinvio perché l'inefficacia del provvedimento questorile si verifica solo a seguito dell'omessa convalida nel termine previsto dalla legge secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4444 del 2006.

Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi dianzi esposti

P.Q.M.

La Corte

Letto l'articolo 620 c.p.p.

Annulla

l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Pesaro

Così deciso in Roma il 15 novembre del 2007-

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Enrico Papa

